

I TEMI: COVID-19 – NUOVO DPCM 10 APRILE 2020 I DIVIETI E LE ALTRE DISPOSIZIONI

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** ha comportato l'adozione di provvedimenti drastici, tra i quali **la chiusura di molte attività produttive**.

In questa scheda ci occupiamo del **nuovo DPCM di finer aprile 2020**, in altra scheda (n. 059 **Tutte le attività che possono rimanere aperte DPCM fine aprile 2020**), alla quale rimandiamo, ci siamo occupati delle disposizioni che riguardavano le attività produttive che potevano rimanere aperte, qui ci occupiamo dei divieti e delle altre disposizioni contenute nel DPCM.

Ricordiamo che tali disposizioni

sono in essere dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020,

cessa di avere efficacia, quindi, per espressa previsione del decreto il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile.

02. ART. 1 - MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Riportiamo quanto disposto generalmente per tutti i cittadini; quanto riguarda, di questo articolo, le attività produttive è stato già riportato nella **Scheda 059** in questa **Sezione**.

RIPORTIAMO IN ROSSO LE NOVITA' RISPETTO AL PRECEDENTE DECRETO

L'art. 1 contiene **le seguenti misure**:

- a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine; è fatto divieto di trasferirsi con mezzi di trasporto pubblici o privati **in una regione diversa** da quella in cui ora si trovano a meno che non ci siano provabili esigenze lavorative urgenti o di

	salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b)	i soggetti con sintomatologia di infezione respiratorie e febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il medico curante;
c)	divieto assoluto di muoversi per i soggetti sottoposti alla quarantena o positivi al virus;
d)	vietato ogni assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e)	l'accesso a parchi, ville, e ai giardini pubblici (NDR: tolte le aree gioco che quindi rimangono interdette) è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
f)	non è consentita attività ludica o ricreativa all'aperto, è consentito svolgere individualmente ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
g)	sospesi eventi e competizioni sportive in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
h)	chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i)	sospese le manifestazioni organizzate ed eventi di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; ; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure

	organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
j)	sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
k)	sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese Università e Istituzioni di alta formazione, master, corsi professionali e ogni altra attività collegata; ferma la possibilità di attività formative a distanza. Esclusi i corsi di formazione specifica in medicina generale.
l)	sospese gite, iniziative di scambio e gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche;
m)	i dirigenti scolastici hanno il compito di attivare per tutta la sospensione modalità di didattica a distanza;
n)	nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione le attività didattiche e curriculari possono essere svolte con modalità a distanza; assicurando alla ripresa il recupero delle attività funzionali al completamento del percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità. Per le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, la presenza del personale strettamente necessario allo svolgimento delle suddette attività;
o)	gli studenti che non possono partecipare alle attività di cui sopra deve essere assicurato il completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p)	le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche di

	cui ai punti precedenti;
q)	sospese le procedure concorsuali private ad eccezione di una valutazione esclusivamente curriculare o a distanza;
r)	sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico e del personale necessario a gestire le unità di crisi;
s)	sospesi congressi, riunioni, meeting, eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale collegabile, differita a data successiva ogni altra attività congressistica o congressuale;
t)	adottate in tutti i casi possibili nello svolgimento di riunioni modalità di collegamento da remoto;
u)	sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, culturali, sociali, ricreativi;
v)	sospesi gli esami di guida disponendo per i candidati la proroga dei termini;
w)	divieto agli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale attesa dei pronto soccorso, salvo diverse indicazioni del personale sanitario;
x)	l'accesso a parenti e visitatori dei pazienti anziani in ogni luogo è limitato ai casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
y)	le articolazioni del SSN assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio COVID-19, anche mediante presidi sanitari che garantiscano i nuovi ingressi nelle strutture penitenziarie;
ff)	il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale ferma la possibilità di intervento ministeriale per disporre limitazioni o sospensioni;
gg)	la modalità di lavoro agile, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;

Le **lettere qui non citate**, così come le **disposizioni dell'articolo 2** si riferiscono agli argomenti **affrontati nella precedente guida (Scheda 059 in questa Sezione)**.

03. ART. 3 – MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

IN ROSSO LE DISPOSIZIONI NUOVE

Sull'intero territorio nazionale si applicano anche queste misure:

a)	il personale sanitario si attiene alle misure per la prevenzione e diffusione delle infezioni respiratorie diffuse dal Ministero della salute e i responsabili delle singole strutture provvedono a sanificare e disinfettare gli ambienti secondo queste indicazioni;
b)	espressa raccomandazione alle persone anziane e affette da patologie croniche di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di effettiva necessità;
c)	nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole, università, negli uffici delle pubbliche amministrazioni sono espone negli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4 ;
d)	sindaci e associazioni di categoria promuovono la diffusione di informazioni su misure di prevenzione di cui all'allegato 4 anche presso esercizi commerciali ;
e)	nelle pubbliche amministrazioni sono messe a disposizione degli addetti, e degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
f)	le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g)	è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

Il **comma 2** ricorda che **limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria**, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque **in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni**, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il **comma 3** concede che **per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al**

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Infine **il comma 4** riassume che l'utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

04. ART. 4 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INGRESSO IN ITALIA

Chiunque intende **fare ingresso nel territorio nazionale**, con qualsiasi mezzo di trasporto deve consegnare al vettore una autodichiarazione che indichi in modo chiaro e dettagliato:

a)	i motivi del viaggio nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 lettera a);
b)	indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c)	recapito telefonico presso cui ricevere le informazioni nel periodo di sorveglianza e isolamento fiduciario;

Chi effettua il trasporto deve acquisire prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco in presenza di stato febbrile o per carenza documentale.

Devono comunque assicurare la distanza interpersonale e promuovere tra i passeggeri e l'equipaggio dei mezzi di protezione individuale. Il vettore aereo deve fornire tali dispositivi se il viaggiatore ne fosse sprovvisto.

Le persone che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche sono obbligate a comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte a sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni con obbligo di segnalazione tempestiva qualora insorgessero sintomi.

Qualora dal luogo di sbarco, una o più persone non potessero raggiungere immediatamente il luogo di destinazione indicato vi è procedura che consenta di mettere in determinati luoghi costoro con spese a loro carico.

Durante il periodo di isolamento fiduciario le persone senza sintomi possono spostarsi in altra abitazione o dimora ma riiniziando il periodo di sorveglianza e di isolamento mediante comunicazione all'Autorità.

La rimanente parte del lungo articolo racchiude le disposizioni per gli operatori sanitari ed i servizi di sanità, si ritiene di poterli evitare in questa sede

05. ART. 5 - TRANSITI E SOGGIORNI DI BREVE DURATA IN ITALIA

In deroga a quanto previsto all'articolo precedente sono state emanate specifiche disposizioni per chi, a **seguito di comprovate esigenze lavorative**, deve entrare nel nostro stato per un periodo **non superiore a 72 ore** prorogabili **per ulteriori 48** se sorgono specifiche esigenze.

Costoro debbono rendere al vettore un'autocertificazione che ne attesti le comprovate esigenze lavorative, la durata della permanenza in Italia, l'indirizzo ove risiederanno e il recapito telefonico presso cui ricevere le comunicazioni.

Con la stessa dichiarazione assumeranno anche gli obblighi di lasciare il nostro territorio alla scadenza e, in mancanza di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e di segnalare l'insorgenza di sintomi COVID-19 con tempestività.

Gli obblighi per i vettori sostanzialmente corrispondono a quanto visto all'articolo 4.

Coloro che intendano fare ingresso con **mezzo di trasporto privato**, sempre per periodo breve come sopra, devono comunicare immediatamente l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, ovviamente sempre per comprovate esigenze lavorative. Gli obblighi sono gli stessi di quanto visto sopra.

06. ART. 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BANDIERA ESTERA

I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri **di bandiera italiana sono sospesi**.

Divieti a società di gestione, armatori, comandanti delle navi passeggeri italiane di imbarcare altre persone in aggiunta di quelle già a bordo con effetto dal 14 aprile e fino alla fine della crociera in svolgimento.

All'atto dello sbarco nei porti italiani:

a)	i passeggeri con residenza in Italia devono comunicare immediatamente l'ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;
b)	stessa comunicazione per i passeggeri di nazionalità italiana residenti all'estero, la differenza è che possono essere trasferiti per mezzo di trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
c)	i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso le destinazioni estere con spese a carico dell'armatore;
d)	i passeggeri sub a) e b) dovranno raggiungere la residenza esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

E' fatto divieto alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa. Solo in casi eccezionali un decreto Ministeriale può prevedere deroghe specifiche e temporanee a queste disposizioni.

07. ART. 7 – MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA

Il **rinnovato art. 7** stabilisce che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, **di cui all'allegato 8** (NDR: è allegato alla **Scheda 059** in

questa Sezione), nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.

In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

08. ART. 8 – ULTERIORI DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA DISABILITA’

L’aggiunto **articolo 8** dispone che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario **vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni**, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

09. ART. 9 – ESECUZIONE E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

09. ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente decreto si applicano **dalla data del 4 maggio 2020** in sostituzione di quelle del DPCM dei ministri 10 aprile 2020 e **sono efficaci fino al 17 maggio 2020**, a eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, commi 7 e 9, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



Concludiamo con **l'allegato 4** che riporta l'applicazione delle misure di informazione e prevenzione di cui **all'articolo 3**.

Riportiamo la tabella nella pagina seguente per consentire agli interessati di poterla stampare qualora occorresse esporla.

ALLEGATO 4 - informazione e prevenzione

Misure IGIENICO-SANITARIE:

1.	lavarsi spesso le mani, si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2.	evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3.	evitare abbracci e strette di mano;
4.	mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5.	praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6.	evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7.	non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8.	coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9.	non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
10.	pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11.	è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

*Disposizioni del DPCM fine aprile 2020, articolo 3
in vigore dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020.*